



## COMUNE DI LENOLA

Provincia di Latina  
*Medaglia d'oro al Merito Civile*

### SERVIZI: TRIBUTI E PERSONALE

DETERMINAZIONE N.45 DEL 29.12.2025

Oggetto: COSTITUZIONE FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE PARTE STABILE EX ART. 79 CCNL FUNZIONI LOCALI 2019/2021 PER L'ANNO 2025.

Visto di compatibilità finanziaria, ai sensi dell'art. 9, c.1 lett.a) punto 2, D.L. 78/2009, convertito con Legge n. 109/2009.

Lenola, 29.12.2025

Il Responsabile del Servizio  
f.to (Fernando MAGNAFICO)

Visto per la Regolarità Contabile attestante la copertura finanziaria art. 153 d.lgs 267 del 18.08.2000

Lenola, 29.12.2025

Il Responsabile dei Servizi  
Finanziari e di Ragioneria  
f.to (Dott.ssa Assunta ROSATO)

Il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio on-line del Comune in data 30 DIC. 2025  
(Registro n. 1567)

Il Messo Comunale  
Addetto alla Pubblicazione  
f.to (Immacolata FASOLO)

Per copia conforme all'originale

Lenola, 29.12.2025



Il Responsabile del Servizio  
(Fernando MAGNAFICO)

*Federico Magnifico*

## **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Visto l'art. 79 del nuovo CCNL 16/11/2022 che disciplina la costituzione del fondo per le risorse decentrate del personale non dirigente;

### **Viste:**

- La deliberazione di Consiglio Comunale n. 03 del 11/02/2025 e successive modifiche e integrazioni con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione DUP;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 04 del 11.02.2025, esecutiva, relativa allo schema del bilancio di previsione esercizi 2025- 2027 e relativi allegati – approvazione;
- il vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
- il vigente regolamento di contabilità;
- il T.U. sull'ordinamento degli Enti locali, approvato con D.lgs. n.267/2000;

### **Premesso che:**

- il Comune ha finora rispettato il principio del contenimento della spesa del personale sostenuta rispetto alla media del triennio 2011-2013;

### **Richiamato**

- l'art. 40 del D.Lgs. 165/2001 ed in particolare i commi 3 bis e 3 quinquies e l'art 8 del CCNL Funzioni Locali del 21/5/2018, che disciplinano la contrattazione collettiva integrativa negli enti locali;

### **Ricordato che**

- in data 16 novembre 2022 è stato sottoscritto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Funzioni Locali, del personale non dirigente, per il triennio 2019 - 2021;
- si rende necessario provvedere alla costituzione del Fondo delle Risorse Decentrate per il personale non dirigente per l'anno 2024, relativamente alle risorse stabili ed a quelle stabili non discrezionali;
- la quantificazione delle risorse del Fondo Risorse Decentrate è attualmente compiutamente disciplinata dall'art. 79, del CCNL 2019/2021, rubricato "Fondo risorse decentrate: costituzione";

**Vista** la Deliberazione n. 121 del 18/12/2025 con la quale la Giunta Comunale ha previsto di destinare al fondo per le risorse decentrate del personale non dirigente per l'anno 2025, oltre alle altre quote previste dall'art. 79 del CCNL 16/11/2022, anche le seguenti risorse aggiuntive variabili:

- € 1243,98 ai sensi dell'art. 79, comma 3, del CCNL 16/11/2022, in misura paria al 0,22% del monte salari 2018, ad incremento delle risorse di cui al punto precedente, finalizzate a quanto previsto dall'art. 3, comma 2, del D.L. n. 80/2021;

**Preso atto** che il comune di Lenola ha rispettato gli obiettivi di finanza pubblica ed il vincolo in materia di contenimento della spesa del personale per l'anno 2024;

**Tenuto Conto** che, ai sensi dell'art. 79, comma 6, del CCNL 16/11/2022, la quantificazione del fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di Elevata Qualificazione, di cui all'art. 16, del medesimo CCNL, deve comunque avvenire;

### **Evidenziato che**

il Fondo Risorse Decentrate è costituito, in primis, ai sensi dell'articolo 79, commi 1 e 1-bis, del CCNL 2019/2021, da risorse stabili ed in particolare:

- risorse di cui all'art. 67, comma 1 e comma 2 lettera c), del CCNL 2016/2018 (lett. a comma 1 art. 79) quantificate in **€75.584,70** e al netto delle decurtazioni permanenti per incremento storico del fondo superiore all'anno 2015, soggette alle limitazioni di cui al citato art. 23, comma 2, del D.Lgs n. 75/2017;
- risorse di cui all'art. 67, comma 2 lettere a) e b), del CCNL 2016/2018 (lett. a comma 1 art. 79) quantificate in **€ 3.683,03** non soggette alle limitazioni di cui al citato art. 23, comma 2, del D.Lgs n. 75/2017 come previsto dalla dichiarazione congiunta n. 5 del CCNL 2016/2018 (e come confermato dalla Corte dei Conti, con delibera n. 19/SEZ. AUT/2018/QMIG);
- un importo, su base annua, pari a Euro 84,50 per le unità di personale destinatarie del CCNL Comparto Funzioni Locali, in servizio alla data del 31/12/2018 (lett. b comma 1 art. 79), che, per l'anno 2024, ammonta ad **€ 1.943,50** (n. 23 dipendenti al 31/12/2018), non soggetto alle limitazioni di cui al citato art. 23, comma 2, del D.Lgs n. 75/2017 ex art. 79 comma 6 del CCNL 2019/2021;
- risorse stanziare dagli enti in caso di incremento stabile della consistenza di personale, in coerenza con il piano dei fabbisogni, al fine di sostenere gli oneri dei maggiori trattamenti economici del personale (lett. c comma 1 art. 79). Nessuna previsione per l'anno 2025;
- un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 76 (Incrementi degli stipendi tabellari), del CCNL 2019/2021, riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono i suddetti incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data (lett. d comma 1 art. 79). L'importo è quantificato in complessivi **€ 724,10** non soggetto alle limitazioni di cui al citato art. 23, comma 2, del D.Lgs n. 75/2017 ex art. 79 comma 6 del CCNL 2019/2021;

**Evidenziato**, altresì, che il Fondo Risorse Decentrate è costituito anche, ai sensi dell'articolo 79, commi 2 e 3, del CCNL 2019/2021, da risorse variabili che, relativamente ad alcune voci, hanno carattere non discrezionale;

**Considerato che** il DL 78/2010, convertito con modificazioni nella legge n. 122/2010 e ss.mm.ii, ha previsto per le annualità 2011/2014 limitazioni in materia di spesa per il personale e in particolare l'art. 9 comma 2 bis disponeva:

- che l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche a livello dirigenziale, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010;
- che l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale è, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio;

**Vista** la circolare n. 20 del 2015 della Ragioneria Generale dello Stato sulle modalità di calcolo delle decurtazioni per l'anno 2015;

**Richiamato** l'art. 1 c. 236 della L. 208/2015 che aveva proposto dei nuovi limiti sui fondi delle risorse decentrate stabilendo che a decorrere dal 1° gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale:

- non poteva superare il corrispondente importo dell'anno 2015;
- doveva essere automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente;

**Visto** l'art. 23 del D.Lgs. 75/2017 il quale stabilisce che *“a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e' abrogato.”*;

**Richiamati inoltre:**

- l'art. 33 comma 2 ultimo periodo del D.L. 30.4.2019 n. 34, convertito nella L. n. 58 del 28.6.2019, che stabilisce *“Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018”*;

- il decreto ministeriale del 17/3/2020, pubblicato in G.U. n. 108 del 27/4/2020, e avente validità dal 20/4/2020, attuativo del succitato D.L., che nelle premesse sancisce *“Rilevato che il limite al trattamento economico accessorio di cui all'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017 n. 75 è adeguato, in aumento e in diminuzione ai sensi dell'art. 33, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019, per garantire il valore medio pro capite riferito all'anno 2018, ed in particolare è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio sia inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018”*;

- la nota della Ragioneria Generale dello Stato n. 12454 del 15/01/2021 con la quale è stato chiarito che *“la misura dell'incremento del limite a seguito dell'assunzione a tempo pieno di una singola unità di personale, è quantificato dal rapporto tra le seguenti due grandezze:*

1. fondo per la contrattazione integrativa 2018, come certificato dal collegio dei revisori dei conti ai sensi dell'articolo 40-bis, primo comma del decreto legislativo n. 165/2001 e come trasmesso in sede di Tabella 15 *“Fondi per la contrattazione integrativa”* del Conto Annuale 2018, valutato al netto delle poste variabili che non rilevano ai fini della verifica del limite in oggetto (es. risorse non utilizzate fondi anni precedenti, incentivi per le funzioni tecniche di cui all'articolo 113 del decreto legislativo n. 50/2016 eccetera);

2. personale in servizio al 31 dicembre 2018 destinatario del fondo di cui al punto precedente (andrà quindi a titolo esemplificativo ricompreso il personale a tempo determinato, il personale con rapporto di lavoro part-time, il personale comandato presso l'amministrazione che accede al fondo, ed escluso il personale comandato esternamente all'amministrazione che non vi accede ecc.);

La quantificazione che precede va effettuata una unica volta, in quanto la norma non prevede modifiche di tale misura e distintamente per ciascuna categoria di personale interessata, attese le differenze della retribuzione accessoria previste per il personale con qualifica dirigenziale e personale del comparto;

La misura dell'incremento del limite per il complesso dell'amministrazione risulta così individuata dalla norma in oggetto: *“Il limite ... è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite”*. Ciò comporta che il limite va adeguato in aumento in modo proporzionale agli incrementi di personale individuati dalla norma in eccesso rispetto al personale in servizio alla data del 31.12.2018, distintamente per il personale con qualifica dirigenziale ed il personale del comparto;

Al riguardo si evidenzia che il citato articolo 33 del decreto legge n. 34/2019 risulta finalizzato ad assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato. Pertanto si ritiene che vada preso in considerazione ai fini dell'adeguamento, in aumento o in diminuzione, del limite,

unicamente il personale con contratto a tempo indeterminato che accede alle risorse accessorie, escludendo pertanto, diversamente dai conteggi indicati per la valorizzazione del valore medio pro-capite, il personale con contratto a tempo determinato ed avendo cura di escludere dal calcolo le assunzioni a tempo indeterminato di personale in precedenza in servizio a tempo determinato, il cui trattamento accessorio risulta già ricompreso nel fondo per la contrattazione integrativa.”;

**Ritenuto necessario**, pertanto, costituire il Fondo Risorse Decentrate dell’anno 2025, per la parte relativa alle risorse stabili, ai sensi dell’articolo 79 del CCNL 2019/2021, il cui ammontare complessivo è pari ad € **81.935,33** come analiticamente risultante nella tabella sottostante, che di seguito si riporta in forma sintetica:

- € **75.584,70** a titolo di risorse stabili soggette alle limitazioni di cui all’art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017;
- € **6.350,63** a titolo di risorse stabili NON soggette alle limitazioni di cui all’art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017;

**Considerato che:**

- pertanto il fondo risorse decentrate parte stabile e variabile non discrezionale per l’anno 2025 è il seguente:

## Schema costituzione FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2025 COMUNE DI LENOLA

FONTE	DESCRIZIONE	Valore
<b>RISORSE STABILI</b>		
<i><b>Soggette ai limiti art. 23 comma 2 DLgs 75/2017</b></i>		
Art. 79 comma 1 lett. a)	Risorse di cui all'art. 67, comma 1: <b>Importo unico consolidato anno 2017</b>	74.936,00
Art. 79 comma 1 lett. a)	Risorse di cui all'art. 67, comma 2 lett.c): <b>Retribuzioni di anzianità ed assegni ad personam del personale cessato l'anno precedente</b>	648,70
Art. 79 comma 1 lett. a)	Risorse di cui all'art. 67, comma 2 lett.d): <b>Risorse riassorbite ex art. 2 co. 3 D.Lgs 165/2001</b>	
Art. 79 comma 1 lett. a)	Risorse di cui all'art. 67, comma 2 lett.e): <b>Incremento per processi associativi e delega di funzioni con trasferimento di personale</b>	
Art. 79 comma 1 lett. c)	<b>Incremento per riorganizzazioni con aumento di dotazione organica</b>	
<i><b>Non soggette ai limiti art. 23 comma 2 DLgs 75/2017</b></i>		
Art. 79 comma 1 lett. a)	Risorse di cui all'art. 67, comma 2 lett.a): <b>Incremento € 83,20 per ogni dip. In servizio al 31/12/2015</b>	1.830,40
Art. 79 comma 1 lett. a)	Risorse di cui all'art. 67, comma 2 lett.b): <b>Differenziali PEO sul personale in essere al 1/3/2018</b>	1.852,63
Art. 79 comma 1 lett. a)	Risorse di cui all'art. 67, comma 2 lett.g): <b>Incremento per riduzione stabile fondo lavoro straordinario</b>	
Art. 79 comma 1 lett. b)	<b>Incremento € 84,50 per ogni dip. In servizio al 31/12/2018 - anno 2023</b>	1.943,50
Art. 79 comma 1 lett. d)	<b>Differenziale PEO personale in servizio alla data del 1/1/2021</b>	724,10

Art. 79 comma 1-bis	Differenze stipendiali tra B3 e B1 e tra D3 e D1 a carico bilancio (dip. B3 e D3 al 1/4/2023)	
	<b>TOTALE RISORSE STABILI</b>	81.935,33
	<i>Di cui soggette a limiti</i>	75.584,70
<b>INCREMENTI VARIABILI</b>		
<i>Soggetti ai limiti art. 23 comma 2 DLgs 75/2017</i>		
Art 79 comma 2 lett. A)	Risorse di cui all'art. 67, comma 3 lett.d): <b>Ratei di importi RIA su cessazioni in corso di anno precedente</b>	324,35
Art 79 comma 2 lett. A)	Risorse di cui all'art. 67, comma 3 lett.f): <b>Rimborso spese notificazione atti dell'amm.ne finanziaria</b>	
Art 79 comma 2 lett. A)	Risorse di cui all'art. 67, comma 3 lett.j): <b>Incremento per obiettivi del Piano performance</b>	
Art 79 comma 2 lett. A)	Risorse di cui all'art. 67, comma 3 lett.k): <b>Quote per trasferimento personale in corso di anno a seguito di delega di funzioni</b>	
Art. 79 comma 2 lett. b)	<b>Incremento max 1,2% monte salari 1997</b>	
Art. 79 comma 2 lett. c)	<b>Risorse derivanti da scelte organizzative, gestionali e retributive</b>	
<i>Non soggetti ai limiti art. 23 comma 2 DLgs 75/2017</i>		
Art 79 comma 2 lett. A)	Risorse di cui all'art. 67, comma 3 lett.a): <b>Legge 449/1997, sponsorizzazioni, servizi conto terzi</b>	-
Art 79 comma 2 lett. A)	Risorse di cui all'art. 67, comma 3 lett.b): <b>Piani di razionalizzazione</b>	
Art 79 comma 2 lett. A)	Risorse di cui all'art. 67, comma 3 lett.c): <b>Risorse da specifiche disposizioni di legge (funzioni tecniche, ICI, avvocatura, ecc.)</b>	15.000,00
Art. 79 comma 2 lett. d)	<b>Residui anno precedente lavoro straordinario</b>	
Art. 80 comma1	<b>Residui Fondo anno precedente da risorse stabili</b>	
Art. 79 comma 3	<b>Incremento 0,22% monte salari 2018 (inserito con delibera di giunta)</b>	1.243,93
	<b>TOTALE INCREMENTI VARIABILI</b>	16.568,28
	<i>Di cui soggette a limiti</i>	324,35
	<b>TOTALE FONDO 2024</b>	<b>98.503,61</b>
	<b>Di cui assoggettati a limite 2016</b>	<b>75.909,05</b>
	<i>Riduzione per superamento limite 2016</i>	-
	<b>FONDO 2024 DA APPROVARE</b>	<b>98.503,61</b>

## DETERMINA

per quanto in premessa indicato e che qui si intende integralmente richiamato:

1. di costituire in via provvisoria il fondo risorse decentrate parte stabile e variabile non discrezionale anno 2025;
2. di dare atto che il Fondo Risorse Decentrate anno 2025 parte stabile e variabile non discrezionale risulta quantificato provvisoriamente in:
  - **€ 75.584,70** a titolo di risorse stabili soggette alle limitazioni di cui all'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017;
  - **€ 324,35** a titolo di risorse variabili non discrezionale soggette alle limitazioni di cui all'art. 67, comma 3, lett d del D.Lgs. n. 75/2017;
  - **€ 6.266,13** a titolo di risorse stabili NON soggette alle limitazioni di cui all'art. 67, comma 2, lett. a e b-art. 79 c.1 lett b e c del D.Lgs. n. 75/2017;
3. di dare atto che si rispetta il limite del Fondo 2016 per cui non si applica l'automatica riduzione delle risorse in caso di superamento dello stesso;
4. di sottrarre dalle risorse contrattabili i compensi gravanti sul fondo (indennità di comparto, incrementi per la progressione economica, ecc...) che, ai sensi delle vigenti disposizioni contrattuali ed in base alle previsioni assunzionali, sono già stati e saranno erogati in corso d'anno;
5. di trasmettere il presente provvedimento al Collegio dei Revisori dei Conti, al fine della prescritta certificazione sulla compatibilità dei costi con i vincoli di bilancio ai sensi dell'art. 40 del d. lgs. n. 165/2001 e s.m.i., precisando espressamente che si darà seguito al medesimo solo dopo aver acquisito la predetta certificazione;
6. di comunicare il presente provvedimento alla Delegazione Trattante di parte pubblica e alla Delegazione Trattante di parte sindacale (R.S.U. e alle OO.SS. firmatarie del contratto collettivo nazionale di comparto) ai sensi dell'articolo 5, comma 21 del D.Lgs. 165/2001, nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede di cui agli articoli 1175 e 1375 del codice civile, per l'accordo sulla ripartizione dello stesso;
7. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all'articolo 147bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente al presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
8. di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'albo pretorio comunale, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013;
9. di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per le registrazioni contabili di competenza e per il parere di regolarità contabile di cui all'art. 147/bis del D.Lgs 267/2000 e viene pubblicata sull'Albo Pretorio ai fini della generale conoscenza;
10. di dare atto altresì ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del presente procedimento;
11. di dare infine atto che la spesa del personale anno 2023 ai sensi dell'art. 1 comma 557 della l. 296/2006 risulta contenuta nel valore medio del triennio 2011/2013;